



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 29/06/2006**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2006, n. 857

Disciplina della fase transitoria di continuità amministrativa dell'Autorità di Bacino della Puglia istituita con legge regionale 09/10/2002 n. 19. Direttive.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Monitoraggio attuazione Piani Programmi Strategici", confermata dal dirigente FF dell'Ufficio Difesa del Suolo e dal Responsabile del Settore Risorse Naturali riferisce quanto segue:

Con Legge Regionale 09/12/2002 n° 19, la Regione Puglia ha istituito l'Autorità di Bacino della Puglia, in attuazione della legge 18/05/1989, n° 183 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1° della Legge 03/08/1998 n° 267.

L'art. 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme di materia ambientale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 suppl.to ordinario 96, dispone che le Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 siano soppresse a far data dal 30/4/2006 e le relative funzioni siano esercitate dalle autorità di bacino distrettuali; prevedendo al comma 2°, che il trasferimento delle funzioni e la fase transitoria siano definite da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica, da emanarsi, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del D.lgs. "de quo"

Il D.lgs n. 152/2006 all'art. 63 istituisce le Autorità di Bacino di distretto, in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati con il successivo art. 64.

Le Autorità di Bacino previste dalla legge n. 183/1989, come quella istituita dalla Regione Puglia, svolgono importanti funzioni connesse alla pianificazione di bacino e alla programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo, che incidono sull'incolumità pubblica e privata delle persone e dei beni.

La suddetta Autorità di bacino della Puglia è impegnata nella disciplina applicativa e nell'aggiornamento del P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico-previa riperimetrazione, adottato in data 15 dicembre 2004 ed approvato in data 30 novembre 2005, oltre che nel rilascio dei pareri di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il preminente fine di salvaguardia del pubblico interesse cui le attività esercitate innanzi evidenziate attendono, ed il doveroso ossequio dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza cui l'azione amministrativa ad ogni livello deve essere conformata, non consente interruzione alcuna, fino all'effettiva operatività delle Autorità di Bacino di distretto, considerato, peraltro, l'obbligo di assicurare continuità all'azione amministrativa.

Ogni interruzione produrrebbe di fatto incertezze sulla legittima competenza a emanare atti e a svolgere funzioni di gestione, vigilanza e controllo in materia di difesa del suolo, alterando e configurando l'instaurarsi di situazioni di riduzione della tutela degli interessi fondamentali, quali, tra gli altri, il diritto alla salute, alla incolumità pubblica e privata delle persone e dei beni a essa sottesi.

Si ritiene opportuno e imprescindibile garantire, pertanto, nelle more del perfezionamento delle procedure di emanazione del previsto D.P.C.M. attuativo del predetto D.Lgs. 152/2006, la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dall'Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989, e quindi, con riferimento particolare a queste ultime, adottare le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 23.5.2006 la Regione Puglia ha prodotto ricorso alla Corte Costituzionale avverso il D.Lgs. n. 152/2006 e ne ha richiesto la sospensione ex legge 11.3.1953, n. 87 e successive modificazioni, art. 40, a tutela delle prerogative e competenze della Regione.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 117 della Costituzione statuisce che la materia relativa al governo del territorio è attribuita alla legislazione concorrente, mentre la materia relativa alla tutela ambientale è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

Copertura finanziaria di cui alla legge Regionale n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nelle competenze degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. G) della L.R. n. 7/97, propone l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Regionale alle OO.PP.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile delle P.O. "Monitoraggio attuazione Piani e Progetti Strategici", dal Dirigente ff. dell'Ufficio Difesa del Suolo e dal Dirigente del Settore Risorse Naturali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

- Di prendere atto della necessità di garantire, nelle more del perfezionamento delle procedure di emanazione del previsto D.P.C.M., attuativo della disciplina di trasferimento delle funzioni, e di

regolamentazione del periodo transitorio di cui all'art. 63, comma 2, D.lgs. n. 152/2006, ovvero sino alla data antecedente a quella di accoglimento della richiesta di sospensiva della suddetta disposizione da parte della Corte Costituzionale, la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalla Autorità di Bacino della Puglia, istituita con la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 19, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183;

- Di stabilire che l'Autorità di Bacino della Puglia provveda ad assicurare continuità amministrativa, delle funzioni da essa sino ad oggi esercitate, fino al termine di cui al precedente punto del presente deliberato;
- Di notificare, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia a cura del Settore Risorse Naturali;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---